

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10868 Anno 2026
Presidente: PICARO VINCENZO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 23/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7817/2022 R.G. proposto da:

IMMOBILCAP SRL, già RUBINO SRL, rappresentata e difesa
dall'avvocato CARLO ABBATE anche disgiuntamente all'avvocato
SABRINA ROMANO;

- ricorrente -

contro

MELIS GIULIANA, CONDOMINIO DI VIA DANTE VAGLIERI N. 25
Roma e CONDOMINIO DI VIA SAN PIER DAMIANI N. 24 Roma,
rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCA ORLANDI;

- controricorrenti -

nonché contro

CONDOMINIO VIA SAN PIER DAMIANI N. 26 Roma,

- intimato -

avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA n.333/2022 depositata il 18/1/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. Il Condominio di via San Pier Damiani n. 24 in Roma, il Condominio di via San Pier Damiani n. 26 in Roma e il Condominio di via Dante Vaglieri n. 25 in Roma convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, la società Rubino a.r.l., per sentirla condannare alla demolizione del capannone da essa realizzato nell'area esistente tra gli stabili condominiali, in violazione delle distanze prescritte normativamente, ovvero all'arretramento dello stesso dalle facciate degli stabili fino al raggiungimento della distanza legale.

2. La società convenuta eccepiva il difetto di legittimazione processuale attiva degli amministratori condominiali e la prescrizione della pretesa *ex adverso* azionata.

3. Giuliana Melis, quale condomina dello stabile sito in via San Pier Damiani n. 26, interveniva volontariamente, aderendo alle domande proposte dagli attori e formulando, altresì, ulteriori domande.

4. Il Tribunale, all'esito della disposta consulenza tecnica, condannava la società convenuta alla demolizione del capannone, distinto al NCEU di Roma al foglio 1085, part. 347, sub 501.

5. La Società Rubino proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. I condominii originari attori e Giuliana Melis, con distinte comparse, si costituivano in appello, contestando le avverse doglianze e chiedendone il rigetto.

7. La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame. In primo luogo, secondo la Corte territoriale le controversie riguardanti le distanze tra edifici non rientravano tra quelle per le quali l'amministratore era autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130, 1131, comma 1, c.c. esulando dagli atti meramente conservativi ed essendo dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto e alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale. Tuttavia, l'amministratore poteva essere autorizzato dall'assemblea, con delibera adottata con la maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c., eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, ad intraprendere tali azioni (in tal senso, Cass. ordinanza n. 23190/2020). Nel caso di specie, come risultava in atti e come evidenziato dal giudice di primo grado, l'assemblea congiunta dei condomini attori, con la delibera del 18 febbraio 2008, aveva autorizzato gli amministratori ad intraprendere il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della violazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili.

Per inciso, la Corte distrettuale aggiungeva che la legittimazione degli amministratori non poteva essere messa in discussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i condomini non avevano agito a tutela delle proprietà esclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tutela dei fabbricati nella loro interezza, pregiudicati dalla realizzazione del capannone, in quanto posto a distanza non regolamentare con le facciate degli stabili condominiali.

Quanto ai restanti motivi di appello, doveva, in primo luogo, stabilirsi la natura del muretto posto a confine delle rispettive proprietà delle parti in causa. Come accertato dal consulente tecnico, si trattava di un muretto alto 1.26 mt, con sovrastante

recinzione metallica alta 1.25 mt. Esso aveva la funzione di demarcare la linea di confine e di recingere l'area condominiale onde separarla dall'area, originariamente cortilizia, confinante; tale muro, precedentemente alla costruzione in aderenza del manufatto, presentava entrambe le facce isolate da altre costruzioni. La disciplina applicabile, in ragione delle sue caratteristiche, doveva rinvenirsi nell'art. 878 c.c., in forza del quale era infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Rubino. Infatti, era irrilevante avere costruito in aderenza al muro esistente *in loco* da più di trenta anni, in quanto tale muro non era considerato per il computo della distanza di cui all'art. 873 c.c., dunque, con la realizzazione di esso nessuna violazione alle distanze prescritte normativamente si era consumata "da tempo immemorabile". Al contrario, con la realizzazione del capannone era stata violata la disciplina prevista in materia di distanze.

Inoltre, in forza della norma di cui all'art. 878 c.c., non poteva escludersi l'operatività della disciplina delle distanze, sol perché il capannone era stato realizzato in aderenza al muro, atteso che l'ultimo comma della norma citata consentiva la costruzione in appoggio e/o in aderenza al muro di confine solo ove non preesistesse all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a tre metri, fattispecie quest'ultima presente nel caso in esame, come emerso in sede di CTU e non contestato.

Anche la censura sulle spese di lite era infondata, in quanto Giuliana Melis era intervenuta aderendo alle domande dei condominii che erano state integralmente accolte.

Se pure era vero che Giuliana Melis aveva proposto una ulteriore domanda, volta all'accertamento dell'abusivo allaccio dello scarico del servizio igienico posto all'interno del capannone

all'impianto fognario condominiale, su tale domanda il giudice di primo grado non si era pronunciato, perché evidentemente l'aveva ritenuta assorbita, avendo accolto la domanda di demolizione del manufatto.

In ogni caso, il principio della soccombenza prevalente, applicabile nel caso di specie, per essere stata accolta la domanda principale, avrebbe giustificato la condanna alle spese di lite in favore dell'intervenuta.

8. Immobilcap s.r.l., subentrata nella proprietà dell'immobile contraddistinto al NCEU al foglio 1085, numero 317, sub 501 in base all'atto di costituzione con conferimento in natura del 19 gennaio 2015, del notaio Ludovico Perna, rep. n. 169365, racc. n.15809, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

9. Il Condominio di Roma via San Pier Damiani 24, il Condominio di Roma via Dante Vaglieri 25 e Giuliana Melis hanno resistito con controricorso.

10. Il Condominio di Roma via San Pier Damiani 26 è rimasto intimato.

11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., nonché degli artt. 1130 e 1131 c.c. e 75 c.p.c.

La Corte distrettuale, al pari del giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione processuale attiva degli amministratori dei condomìni attori ad agire in giudizio, nonostante la domanda avente ad oggetto la violazione delle norme

in tema di distanza tra costruzioni e vedute integri un'azione a tutela del diritto di proprietà di ciascun condòmino per la quale la legittimazione attiva appartiene unicamente al singolo proprietario dell'immobile.

La Corte di merito ha respinto l'eccezione, risultando in atti la delibera del 18 febbraio 2008 con cui l'assemblea ha autorizzato gli amministratori ad intraprendere il giudizio *"avente ad oggetto l'accertamento della violazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili"*.

Secondo parte ricorrente rispetto alle pareti perimetrali degli stabili nulla sarebbe mutato a seguito della realizzazione del capannone, posto che lo stesso è stato realizzato utilizzando quali pareti verticali quegli stessi muri di cinta che da sempre fronteggiano le pareti degli edifici. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il caso di specie non avrebbe ad oggetto la tutela dei diritti su parti comuni dell'edificio, sia in quanto l'area cortilizia su cui è stato realizzato il manufatto per cui è causa è da sempre un'area privata, di proprietà esclusiva della società ricorrente, sia perché il diritto di distanza e di veduta spetta ai singoli proprietari che ne sono gli unici titolari (in senso conforme nel ricorso si cita la sentenza di questa Sezione del 27.1.2016, n.1549).

Inoltre, l'azione spiegata dai condomìni in persona dell'amministratore non sarebbe neppure meramente conservativa, in quanto l'amministratore avrebbe agito per ottenere l'arretramento e/o la demolizione del manufatto, lamentando la pretesa violazione di situazioni giuridiche soggettive che, però, sono di spettanza esclusiva dei singoli condòmini-proprietari e la cui tutela – e relativa azionabilità in giudizio – non

competere, quindi, all'amministratore, né ai sensi dell'art. 1117 c.c., né ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c..

Tale eccezione, peraltro, non avrebbe neppure potuto ritenersi superata dall'intervento spiegato da un'unica condomina - la signora Melis - essendo stato dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che avrebbe richiesto l'intervento di tutti i condòmini e su cui avrebbe dovuto statuire la richiesta pronuncia giudiziale.

1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente ritiene che la delibera dell'assemblea condominiale in forza della quale la Corte distrettuale ha ritenuto legittimato l'amministratore di condominio, invece, gli desse mandato solo ad agire per l'accertamento della violazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili rispetto alle quali nulla sarebbe mutato a seguito della realizzazione del capannone, posto che lo stesso è stato realizzato utilizzando quali pareti verticali quegli stessi muri di cinta che da sempre fronteggiano le pareti degli edifici.

Con la medesima censura parte ricorrente lamenta anche la mancanza di legittimazione dell'amministratore a proporre un'azione non meramente conservativa, ma volta ad ottenere l'arretramento e/o la demolizione del manufatto.

1.2 Il Collegio rileva che la Corte d'Appello nel rigettare il motivo di appello con il quale parte ricorrente aveva proposto sostanzialmente le medesime questioni reiterate in questo giudizio, ha fatto corretta applicazione dei principi spiegati da questa Corte in molteplici pronunce, secondo cui le azioni reali contro terzi, a difesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni di un edificio, quali quelle volte a denunciare la violazione delle distanze legali tra

costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti meramente conservativi e possono, quindi, promuoversi dall'amministratore del condominio se autorizzato dall'assemblea a norma dell'art. 1131, comma primo, cod. civ.

La Corte d'Appello, infatti, ha detto che, *come risultante in atti e come evidenziato dal giudice di primo grado, l'assemblea congiunta dei condominii attori, con delibera del 18 febbraio 2008, aveva autorizzato gli amministratori ad intraprendere il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della violazione delle distanze dalle pareti perimetrali degli stabili.*

Deve quindi ribadirsi che l'assemblea dei condomini, ha il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., estendendone la rappresentanza alle azioni quali quelle espletate nel presente giudizio anche se non volte ad una tutela meramente conservativa dello stabile.

Inoltre, risulta corretta anche l'ulteriore *ratio decidendi* della Corte laddove afferma che: *Per inciso, va anche detto che la legittimazione degli amministratori non può essere messa in discussione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il condominio non ha agito a tutela delle proprietà esclusive facenti capo ai singoli condomini, ma a tutela del fabbricato nella sua interezza, pregiudicato dalla realizzazione del capannone, in quanto posto a distanza non regolamentare con le facciate degli stabili condominiali.*

Nella giurisprudenza di questa Corte vi è una ampia casistica nella quale si è ritenuta sussistente la legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio anche se privo dell'autorizzazione dell'assemblea, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. e ciò anche con riferimento ad azioni aventi natura reale allorché la domanda abbia ad oggetto le parti comuni e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio, potendo ricondursi l'azione alla tutela dell'interesse generale al rispetto del regolamento condominiale o al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio. Si è del resto già sostenuto che la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, la quale si estende sia alla gestione dei beni comuni che ai diritti reali su beni di uso comune connessi alla migliore utilizzazione delle proprietà (Cass. 9 maggio 2023, n. 12259). Sicché sussiste la legittimazione processuale dell'amministratore, essendo in gioco la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato e l'interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l'interesse individuale di un singolo condomino (Cass. 14 ottobre 2022, n. 30302).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa codicistica in esame senza tenere conto del fatto che al caso di specie non si applicherebbero

le prescrizioni in materia di distanze e distacchi, perché il manufatto per cui è causa, di altezza non superiore a tre metri, è stato realizzato utilizzando come pareti laterali il muro di confine già esistente da oltre trent'anni.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il capannone in oggetto integrasse l'ipotesi di una nuova costruzione, affermandone con ciò l'assoggettabilità alla disciplina sulle distanze legali tra fabbricati, senza considerare che il manufatto in questione non supera in altezza i muri di cinta in appoggio ai quali è stato edificato.

In altri termini, il capannone è stato realizzato utilizzando come pareti perimetrali proprio i predetti muri di cinta dei quali lo stesso CTU ha accertato l'esistenza sin dagli anni ottanta dello scorso secolo, verificando la circostanza – neppure contestata da controparte– tramite acquisizione delle aerofotogrammetrie dei luoghi. Pertanto, nel caso di specie, la disciplina dell'art. 878 c.c. non sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto dell'odierna ricorrente a mantenere il capannone *de quo*, posto che proprio ai sensi della richiamata normativa codicistica, il muro di cinta non viene considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873: quindi l'intercapedine minima di tre metri si applicherebbe solo fra edificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, nè tra muro di cinta ed edificio.

Nella fattispecie in esame, poiché il capannone non supera in altezza il muro di cinta ed è stato realizzato in appoggio allo stesso, non sarebbe stata creata alcuna intercapedine dannosa che sola potrebbe giustificare la demolizione del manufatto. Peraltro, per conforme indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile sez. II - 24/11/2020, n. 26713; Cassazione civile sez. II - 16/2/2015,

n.3037), disatteso dalla Corte territoriale, l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni si applica sia ai muri di cinta, sia ai manufatti che siano idonei a delimitare un fondo.

Per le stesse ragioni la Corte distrettuale avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Soc. Rubino.

Nel corso del giudizio di primo grado si è accertato, non solo che il capannone in questione non supera in altezza i muri di cinta, ma anche che il manufatto occupa l'intera larghezza dell'area cortilizia "da muretto a muretto". Il capannone per cui è causa è stato costruito utilizzando come pareti laterali proprio il muro condominiale di confine che delimita i percorsi pedonali di accesso ai portoni e che esiste da oltre trenta anni. Ne conseguirebbe, quindi, che il manufatto *de quo*, siccome costruito in aderenza ai preesistenti muri di confine, non soggiacerebbe alle prescrizioni dell'art. 873 c.c. in materia di distanze, né alle prescrizioni del D.M. 1444/68, né a quelle dell'art. 878, 2° comma c.c. e che la ricorrente avrebbe comunque usucapito il diritto di mantenere tale capannone, stante la preesistenza di detti muri/pareti laterali del manufatto già dagli anni ottanta dello scorso secolo e, quindi, l'insussistenza di alcuna modifica dei distacchi rispetto alla situazione precedentemente consolidatasi.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'Appello ha qualificato il muro sul quale i ricorrenti hanno costruito in aderenza come muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c.. In particolare, si legge a pag. 4 della sentenza impugnata che è necessario stabilire la natura del muretto posto a confine delle rispettive proprietà delle parti in causa. Come accertato dal consulente tecnico, trattasi di un muretto alto 1.26 mt., con

sovrastante recinzione metallica alta 1.25 mt.. Esso ha la funzione di demarcare la linea di confine e di recingere l'area condominiale onde separarla dall'area, originariamente cortilizia, confinante; tale muro precedentemente alla costruzione in aderenza del manufatto per cui è causa presentava entrambe le facce isolate da altre costruzioni. La disciplina applicabile, in ragione delle sue caratteristiche, si rinviene nella disposizione normativa di cui all'art. 878 c.c., secondo cui: *Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata nell'art. 873 c.c. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore a tre metri.*

Osserva il Collegio, in primo luogo, che la Corte d'Appello ha tenuto conto delle caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 c.c., perché un muro possa essere qualificato come muro di cinta. In particolare, tali caratteristiche sono da rinvenirsi nell'essere il muro essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, nel non superare un'altezza di tre metri, nell'emergere dal suolo ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni. Al ricorrere di tali condizioni, dunque, è applicabile l'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c., e dalle norme di esso integrative.

Infatti, l'art. 878 c.c. dispone che il muro di cinta non venga considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c., nel senso che l'intercapedine minima di tre metri si applica solo fra edificio e edificio, non anche tra edificio e muro di cinta, né tra muro di cinta ed edificio. In altri termini agli effetti della distanza legale

nelle costruzioni, il muro di cinta si considera come inesistente, *tamquam non esset*.

Questa Corte ha già avuto modo di ribadire il seguente principio di diritto cui deve darsi continuità: In tema di distanze legali, il muro di cinta che abbia le caratteristiche previste nell'art. 878 cod. civ. non è considerato costruzione di cui tenere conto ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici e delle facoltà concesse al vicino di realizzare il proprio fabbricato in aderenza o in appoggio. Ne consegue che le distanze legali devono essere computate come se il muro non esistesse (Cass. Sez. 2, 12/5/2011, n. 10461, Rv. 617922 - 01).

La ragione per la quale, la norma vieta una costruzione in aderenza al muro di cinta, ove preesista al di là un edificio a distanza minore di tre metri risiede nel fatto che in tal caso, l'appoggio della nuova costruzione al muro verrebbe a costituire un'intercapedine non consentita dalla disciplina delle distanze legali.

In altri termini è possibile costruire un muro di cinta anche sul confine e anche nel caso in cui sul fondo vicino esista un edificio a distanza minore di tre metri dal confine così come per il vicino è possibile costruire a distanza inferiore a tre metri quando sul confine esista un muro di cinta ma non vi sia alcun edificio oltre il confine. Viceversa, quando sia stato esercitato il cosiddetto diritto di prevenzione non è più possibile per l'altra parte costruire in aderenza, dovendosi, invece, rispettare le distanze legali mantenendo la distanza minima del nuovo fabbricato da quello preesistente come se il muro di cinta non ci fosse.

Nella specie non è contestato che il capannone è stato realizzato in aderenza al muro di confine oltre il quale esisteva già

un edificio posto a distanza inferiore a tre metri, come accertato in sede di CTU e non contestato. Dunque, come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello la realizzazione del capannone viola la disciplina prevista in materia di distanze.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 140 del 2012 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014.

La parte ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della terza intervenuta condomina Melis, senza tenere conto della parziale soccombenza della stessa e della limitata attività processuale da lei svolta.

Le domande autonome e le relative istanze istruttorie formulate dall'intervenuta non sono state considerate dal giudice di primo grado non perché ritenute "assorbite" ma in quanto tardive ed inammissibili. Ciò nonostante, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover comunque disporre il rimborso delle spese processuali sostenute dall'intervenuta, peraltro in misura pari a quanto stabilito in favore degli attori, senza tener conto della soccombenza sul capo della domanda autonoma e della parziale attività processuale espletata in considerazione dell'intervento spiegato a fase istruttoria già chiusa.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

Deve premettersi che costituisce indirizzo del tutto consolidato quello secondo il quale: L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio. (Cass. Sez. 3, 24/7/2024, n. 20659, Rv. 671827 - 01).

Ciò premesso deve osservarsi come risulti esente dal vizio di violazione di legge, in specie dell'art. 92 c.p.c., la sentenza allorché ha ritenuto parte ricorrente soccombente anche nei confronti di Giuliana Melis essendo stata accolta la sua domanda principale adesiva rispetto a quella dei condomini da ritenersi prevalente rispetto alla declaratoria di inammissibilità perché tardiva di quella subordinata.

Inoltre, parte ricorrente non contesta che la liquidazione sia avvenuta senza indicazione del *quantum* liquidato per ciascuna fase, sicché essendo la liquidazione avvenuta con un'unica somma complessiva ed essendo la stessa contenuta nei minimi non può essere oggetto di sindacato da questa Corte. In proposito deve ribadirsi anche che la determinazione degli onorari di avvocato costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate.

Può richiamarsi in proposito il seguente principio: In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità. (Cass. Sez. 5, 20/12/2024, n. 33642, Rv. 673294 - 01)

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5.300,00 per compensi, più € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Picaro